

SCHEDA 3

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

1. Descrizione sintetica della iniziativa

- **descrizione oggetto della proposta e contesto di riferimento**
Affrontare con sistematicità il tema dell'efficienza energetica degli edifici pubblici
- **iniziativa già avviata o in itinere (stato di avanzamento, origine legislativa o altro della iniziativa) o nuova iniziativa**
Nuova Iniziativa
- **Attori coinvolti (ministeri/ Dipartimenti/Uffici o soggetti beneficiari)**
Tutta la PA
- **Obbiettivi (razionalizzazione utilizzo, riduzione del numero e della spesa per locazioni, ottimizzazione nell'utilizzo dei contratti di fornitura dei servizi energetici, Efficientamento)**
Efficientamento energetico degli immobili in uso alle Amministrazioni pubbliche

1. Strumento di attuazione della proposta

Indicare la soluzione proposta evidenziando:

se per la proposta si prevede un intervento normativo e/o amministrativo organizzativo/procedurale

Si propone di:

- attivare strumenti contabili:
 - o creare utilizzo del capitolo unico costituito per le spese di facility al fine di finanziare gli interventi delle ESCO;
- attivare strumenti operativi:
 - o definire di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico e gli EE.TT., modalità, per gli interventi di efficientamento energetico, per accedere ai Fondi strutturali europei;
 - o estendere l'iniziativa già avviata dal Ministero della Difesa, di efficientamento energetico degli immobili anche mediante l'autoproduzione di energia "verde" (fotovoltaico/eolico), attraverso lo strumento della concessione di lavori pubblici;
 - o accentrare sull'Agenzia del Demanio le decisioni di spesa.
- la costituzione di una Cabina di Coordinamento a livello nazionale in grado di:
 - o sistematizzare i processi, e coinvolgere nel processo gli investitori qualificati (ad esempio fondi pubblici e privati, autorità di gestione nazionali e/o regionali, enti di ricerca),
 - o attrarre finanziamenti pubblici e privati tramite fondi immobiliari, strumenti di ingegneria finanziaria, ESCO, cartolarizzazione crediti futuri ecc.
 - o supportare, le amministrazioni centrali e periferiche nell'attuazione degli interventi di efficientamento fornendo specifica efficienza tecnica.
- creazione di un fondo rotativo per la diagnosi energetica che avrà natura revolving per almeno il 75% nel senso che la disponibilità iniziale si ricostituisce ogni qual volta la PA aggiudica la gara di partenariato pubblico privato.
- **indicazione di massima dei tempi per raggiungere l'obiettivo e tempistica attuativa**
una volta emanata le norme la proposta potrebbe essere immediatamente operativa. I benefici verranno registrati su un arco temporale non inferiore ai 5 anni.
- **se necessita di una analisi tecnica specifica (territoriale /settoriale, economica)**
L'analisi tecnica economica andrà eseguita sulla specifica operazione
- **se necessita di un gruppo di lavoro e/o concertazione con soggetti pubblici/privati, parti sociali.**
Per approfondire costi ed opportunità dell'iniziativa è auspicabile avviare un gruppo di lavoro con CONSIP, ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico e GSE.

2. Eventuali investimenti attesi

- **Indicare se la proposta di risparmio prevede degli investimenti/spese iniziali che l'amministrazione deve supportare e la quantificazione di questi**

non si prevedono maggiori costi a carico dello Stato; è previsto tuttavia che la RGS non effettui decurtazioni alle voci di spesa destinate al pagamento dei consumi energetici delle PA allorché si verificheranno gli auspicati risparmi, che in tal modo potranno essere destinati alla remunerazione degli interventi di efficientamento

3. Risparmi previsti

Non quantificabili

- **Gli importi dei risparmi dovranno essere identificati sia nei loro effetti immediati che nei loro effetti di medio e di lungo periodo, sotto due ipotesi (su questo punto verrà successivamente trasmesso un documento metodologico)**

PROPOSTA NORMATIVA – SCHEDA 3

Attribuzione all’Agenzia del Demanio del ruolo centrale di coordinamento degli interventi di efficientamento energetico.

Proposta di modifica del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e successive modifiche ed integrazioni (introduzione del nuovo articolo 12 bis) .

Al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011 n. 111 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

➤ dopo l’articolo 12 introdurre il seguente articolo 12 bis:

<<1. Sono attribuite all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di efficientamento energetico effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato in uso alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, inclusi gli Organi di rilievo costituzionale, sulla scorta delle direttive sulle linee di intervento emanate da una Cabina di coordinamento istituita dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

2. L’Agenzia del Demanio elabora entro il 31 gennaio di ogni anno un Piano triennale di interventi volto al contenimento dei costi per la gestione e l’utilizzo degli immobili, attraverso interventi di miglioramento della prestazione energetica coerentemente con gli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, individuati mediante specifiche diagnosi energetiche e realizzati attraverso gli operatori individuati con le modalità di cui all’art. 12, comma 5.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati, in tutto, in parte o anche a titolo di misure di incentivazione, con fondi previsti dalla legislazione nazionale o comunitaria, messi a disposizione dell’Agenzia del Demanio e da essa impiegati. Ai predetti fini viene costituito apposito capitolo, secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 6, in quanto compatibili.

4. Previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, senza nuovi o maggiori oneri, con il Ministero per lo Sviluppo Economico e l’Enea, sono disciplinate le modalità di esecuzione delle diagnosi energetiche per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche a valere sulle risorse di cui al comma 3.

5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente norma, senza nuovi o maggiori oneri, le attivita' delle istituzioni pubbliche coinvolte nonchè modalita', termini, criteri e risorse disponibili. >>.